

- All'* **A.G.R.E.A.**
*Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122*
- All'* **A.R.T.E.A.**
*Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127*
- All'* **A.V.E.P.A**
*Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131*
- All'* **Organismo Pagatore AGEA**
*Via Palestro, 81
Roma, 00185*
- All'* **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
*P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124*
- A* **Tutti gli Enti Caritativi**
Loro sedi
- A* **Tutte le Regioni**
Loro sedi
- Al* **Tutti i C.A.A. di Coordinamento**
Loro sedi
- E p.c*
- Al* **Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali**
*-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo
rurale
-Dir.Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
Europea
Via XX Settembre, 20
00186 Roma*
- A* **S.I.N. S.p.a.**
*Via Curtatone 4/D
00185 Roma*

OGGETTO : ELENCO UNICO DESTINATARI ACCREDITATI AI RITIRI DAL MERCATO, DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA ED ALLE ALTRE DESTINAZIONI, AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1308/2013 E DAL REG. (UE) N. 2017/891.

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina gli obblighi e le procedure di accreditamento, oltre che le modalità operative, per gli Enti Caritativi che intendono ricevere prodotti ortofrutticoli da destinarsi alla “Distribuzione Gratuita”, nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi di mercato, del settore OCM ortofrutta, previste dal Reg. (UE) n.1308/2013, dal Reg. (UE) n. 2017/891, nonché i soggetti che intendono accedere alle operazioni di ritiro da destinarsi alle “Altre Destinazioni”, di cui ai citati Regolamenti.

I principali riferimenti normativi sono:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
- Reg (UE) 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio – relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti.
- DM n. 9194017 del 30 settembre 2020, che sostituisce il DM n. 8867 del 13 agosto 2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi.

2. Requisiti comuni per l’accreditamento

I requisiti minimi che i destinatari interessati all’accreditamento devono possedere, sono i seguenti:

- aver costituito il fascicolo aziendale ai sensi dell’art.3 del DM 12 gennaio 2015 n. 162;
- aver attivato una mail PEC;

- disponibilità di strutture idonee al ricevimento ed eventuale deposito dei prodotti ortofrutticoli ricevuti.

2.1. Requisiti specifici per gli Enti destinatari riguardante la Distribuzione Gratuita

In aggiunta ai requisiti comuni di cui al precedente paragrafo 2, gli Enti destinatari di ritiri finalizzati alla “distribuzione gratuita”, devono:

- Essere stati riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale, ovvero aver acquisito il riconoscimento dall’Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle Regioni.
- Aver indicato nel proprio Statuto, come attività istituzionale e precipua, la funzione assistenziale in favore delle persone aventi diritto alla pubblica assistenza.

2.2. Requisiti specifici per i soggetti destinatari di Altre Destinazioni

In aggiunta ai requisiti comuni di cui al precedente paragrafo 2, i soggetti destinatari di ritiri finalizzati alle “Altre Destinazioni”, devono:

- Per le aziende che gestiscono impianti di Biodigestione e/o Biogas, essere in possesso della qualifica e del certificato IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) rilasciata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
- Per le aziende zootecniche, essere iscritti alla BDN (Banca Dati Nazionale della Zootecnia).
- Per le aziende di distillazione o trasformazione industriale (no food), essere iscritto nell’elenco nazionale dei distillatori, come previsto dal D.M. del 23 aprile 2001.

3. Impegni comuni da assumere

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2, 2.1 e 2.2, i soggetti interessati ad essere accreditati all’elenco unico nazionale, devono sottostare ai seguenti obblighi:

- Svolgimento delle attività in conformità delle disposizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal Reg (UE) n. 2017/891, nonché dalla normativa nazionale in materia;
- Verifica puntuale della corrispondenza sia a livello quantitativo che qualitativo dei prodotti ricevuti, con la documentazione rilasciata dalla Organizzazione di produttori, che ha consegnato i prodotti (buono di avviamento e/o documento di trasporto); eventuali difformità dovranno essere immediatamente segnalate all’Organismo pagatore di competenza o struttura delegata al controllo pena il mancato riconoscimento da parte dell’Organismo Pagatore della successiva programmazione.
- Validazione tempestiva, e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi, del documento di presa in carico utilizzando le funzionalità messe a disposizione del portale informatico utilizzato dall’ Organizzazione di Produttori per la gestione dei Ritiri;

- Comunicazione tempestiva all'Organismo pagatore di competenza o struttura delegata al controllo, di tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inizialmente comunicato in fase di accreditamento;
- Tenuta di una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi, per il tramite di un registro di carico e scarico dei prodotti ricevuti, che contenga le minime informazioni elencate nell'Allegato 1 alla presente circolare;
- Consenso a sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa UE e nazionale.

3.1. Impegni specifici per gli Enti destinatari e riguardante la Distribuzione Gratuita

In aggiunta agli impegni comuni di cui al precedente paragrafo 3, gli Enti destinatari di ritiri finalizzati alla "Distribuzione Gratuita" devono:

- Garantire che i prodotti ritirati dal mercato con destinazione "distribuzione gratuita", siano destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.
- presentazione di documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto, sotto forma di certificato di presa in carico, che attesti l'effettiva distribuzione dei prodotti ritirati a favore di strutture e/o persone che abbiano diritto alla pubblica assistenza per mancanza dei necessari mezzi di sussistenza. Sono esentate da tale adempimento le associazioni che distribuiscono i prodotti direttamente agli indigenti, anche attraverso servizio di mensa. Per i quantitativi distribuiti direttamente o utilizzati per servizi di mensa, se ne dovrà comunque tracciare la distribuzione, nella sezione di scarico del registro di C/S, come quantitativo distribuito o consumato giornalmente.

3.2. Impegni specifici per i soggetti destinatari di Altre Destinazioni

In aggiunta agli impegni comuni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 3.1, i soggetti destinatari di ritiri finalizzati alle "Altre Destinazioni", si obbligano a :

- Non richiedere aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione;
- Rispettare le condizioni delle misure ambientali.

5. Sanzioni amministrative

L'art. 64 del Reg UE 2017/891, disciplina le eventuali sanzioni amministrative applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato.

Nello specifico se dai controlli eseguiti a norma dell'art. 30 del Reg. di esecuzione (UE) 2017/892, sono riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, tali destinatari:

- saranno esclusi dal diritto di ricevere prodotti con effetto immediato, a partire dalla constatazione dell'irregolarità e per una durata di almeno un anno con possibilità di proroga;
- sono tenuti a versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti per cui sono state riscontrate irregolarità, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto (nel caso di prodotti destinati alla distribuzione gratuita).

6. Procedura per l'accreditamento ed elenco unico nazionale dei soggetti accreditati

Ai fini della costituzione dell'elenco unico nazionale degli Enti accreditati, sono presi in considerazione gli Enti e le Associazioni riconosciute che hanno presentato richiesta di accreditamento ad uno degli Organismi Pagatori di cui all'indirizzo della presente circolare. La richiesta di accreditamento deve essere presentata utilizzando le apposite funzionalità informatiche disponibili sul portale SIAN. E' disponibile sul Portale AGEA nella sezione Ritiri dal Mercato la guida per l'utilizzo delle funzionalità informatiche.

La documentazione richiesta in fase di accreditamento è la seguente:

1) Enti caritativi:

- riconoscimento dell'Ente caritativo all'Ufficio territoriale del Governo (Prefettura) e/o iscrizione presso i registri delle organizzazioni volontarie tenute dalle Regioni;
- statuto dell'Ente dove viene indicata la funzione assistenziale in favore delle persone aventi diritto alla pubblica assistenza (come definito all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 223/2014) come principale attività istituzionale; nel caso tale indicazione non sia presente nello statuto, deve comunque essere presente nel riconoscimento effettuato dalla Prefettura o Regione;
- documenti di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'Ente e dei soggetti autorizzati alla ricezione dei prodotti e validazione delle prese in carico;
- documento in cui viene indicato il numero medio degli assistiti diretti o indiretti (famiglie indigenti) oltre che elencare eventuali soggetti secondari (Allegato II). Per tali soggetti secondari l'Ente dovrà garantire che il prodotto a essi consegnato, sia distribuito esclusivamente a persone indigenti o consumato come pasto, garantendo la tracciabilità del prodotto;
- documento in cui vengono descritte le strutture disponibili per il ricevimento dei prodotti, e documentazione che attesti la loro disponibilità nei riguardi dell'Ente. Fatto salvo che l'Ente dovrà garantire affinché il prodotto ricevuto venga distribuito nel più breve tempo possibile. Le informazioni minime da inserire sono indicate nell'Allegato II alla presente circolare.

2) Aziende che gestiscono impianti di Biodigestione (realizzazione di biomasse):

- Autorizzazione del GSE e certificato di qualifica IAFR (Impianto alimentare che utilizza fonti rinnovabili).
- Documenti di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'Ente e dei soggetti autorizzati alla ricezione dei prodotti e validazione delle prese in carico.

3) Azienda zootecnica (alimentazione animale):

- Iscrizione alla BDN (Banca dati Nazionale della Zootecnia).

- Documenti di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'Ente e dei soggetti autorizzati alla ricezione dei prodotti e validazione delle prese in carico.
- 4) Per le aziende di distillazione o trasformazione industriale no-food.
- Essere iscritto nell'elenco nazionale dei distillatori, come previsto dal D.M. del 23 aprile 2001, quindi essere in possesso dei seguenti documenti:
 - a. licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;
 - b. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
 - c. certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;
 - d. autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione;
 - e. autorizzazione sanitaria.
 - Documenti di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'Ente e dei soggetti autorizzati alla ricezione dei prodotti e validazione delle prese in carico.

L'autorizzazione all'accreditamento, o il diniego, sono rilasciati entro 30 giorni lavorativi. L'Elenco Unico Nazionale è pubblicato sul sito AGEA ed aggiornato in tempo reale. Sono fatte salve eventuali sospensioni o cancellazioni puntuali eseguite dagli Organismi pagatori nel portale unico dei ritiri a seguito dei controlli. Nelle more dell'implementazione delle funzionalità di variazione dell'Ente nel portale unico dei ritiri, Agea Coordinamento gestirà l'attività attraverso una casella postale dedicata portaleunicoritiri@agea.gov.it.

7. Ulteriori Adempimenti per Enti già accreditati.

Gli enti che hanno già ricevuto l'accreditamento ai sensi della Circolare Agea Coordinamento n. 98051 del 22/12/2017, al fine di aggiornare i dati e le informazioni già presenti nella base dati del SIAN dovranno implementare il mantenimento dei requisiti fornendo le informazioni richieste dall'Allegato II della presente Circolare entro e non oltre **60 gg** dalla sua pubblicazione. Nelle more dell'implementazione delle funzionalità del portale unico dei ritiri, tali informazioni dovranno essere comunicate attraverso la casella postale dedicata portaleunicoritiri@agea.gov.it.

IL DIRETTORE
(D.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005